



TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE V
COLLEGIO FALLIMENTARE

Il giudice delegato

letta la proposta di concordato fallimentare particolare del socio fallito sig. ██████████, depositata il 28.6.2018;

letto il parere del curatore ex art. 125, comma 1, L.F., depositato l'11.6.2019; richiamato il proprio decreto del 27.6.2019, nel quale è stata sollevata la questione della tardività della proposta di concordato del socio illimitatamente responsabile, in quanto il decreto di esecutività dello stato passivo è stato emesso il 29.9.2015, mentre la proposta di concordato è stata depositata il 28.6.2018 e, quindi oltre i due anni previsti dall'art. 124, comma 1, L.F.;

letta la memoria di chiarimento depositata il 5.7.2019;

rilevato che al G.D. spetta il controllo sulla ritualità della proposta e, dunque, sulle condizioni di ammissibilità del concordato, da svolgersi in via preliminare e prima delle operazioni di voto;

rilevato che la fattispecie in esame pone un problema di coordinamento tra la nuova disciplina del concordato fallimentare, e in particolare quella prevista dall'art. 124, comma 1, L.F. – che prevede una finestra temporale entro la quale il fallito o gli altri soggetti a lui collegati contemplati dalla norma possono presentare la domanda – e l'art. 154 LF.;

osservato, in particolare, che occorre chiedersi se i limiti di tempo imposti al fallito dall'art. 124 L.F. debbano applicarsi anche ai soci illimitatamente



responsabili dichiarati falliti nel caso di proposta di concordato fallimentare particolare;

ritenuto che la risposta debba essere positiva, per una serie di ragioni di tipo interpretativo e sistematico che qui di seguito si illustrano;

considerato, in primo luogo, che entrambe le norme si riferiscono al *fallito*, non distinguendo tra il soggetto dichiarato fallito in quanto imprenditore e il soggetto al quale viene estesa la dichiarazione di fallimento in quanto socio illimitatamente responsabile;

osservato, infatti, che l'art. 124, L.F. pone una barriera temporale preclusiva al *fallito*, e, del pari, l'art. 154 L.F. prevede che ciascuno socio dichiarato *fallito* nel fallimento di una società con soci a responsabilità limitata, possa «*proporre un concordato [...]*»;

rilevato inoltre che, come osservato dalla più attenta dottrina, la *ratio* della previsione del termine biennale è da rinvenirsi nella necessità di favorire la sollecita presentazione di proposte di concordato da parte del fallito o dei soggetti ad esso collegati, al fine di scongiurare comportamenti da parte degli stessi che possano ritardare la liquidazione, e di evitare che il fallito possa temporeggiare e attendere il momento più propizio per presentare la domanda di concordato;

osservato, in altre parole, che con l'introduzione del limite temporale dei due anni il legislatore ha voluto evitare che il fallito continuasse a presentare proposte di nessun interesse per i creditori, tese soltanto alla chiusura del fallimento, inducendolo a cercare prima (e in fretta) soluzioni convenienti, anche al fine di non determinare una ulteriore perdita del valore dei beni impiegabili nel concordato;

ritenuto che tale *ratio* sia rinvenibile anche nella fattispecie di cui all'art. 154 L.F.; osservato, infatti che se da un lato il socio illimitatamente responsabile fallisce non in quanto imprenditore, ma proprio in quanto socio, e fallisce indipendentemente da una sua personale insolvenza e unicamente per l'effetto del fallimento della società, dall'altro deve rilevarsi come il legislatore abbia



ricollegato pur sempre il fallimento del socio all'ingerenza gestoria nella società, presunta per legge (come è noto, ai sensi dell'art. 2257 c.c. l'amministrazione della società di persone spetta a tutti i soci in via disgiuntiva, salvo diversa pattuizione);

rilevato che la conferma di tale impostazione può rinvenirsi, *a contrario*, nella previsione della limitazione temporale del fallimento del socio illimitatamente responsabile, che non può essere dichiarato fallito dopo un anno dallo scioglimento del rapporto sociale e sempre che l'insolvenza sociale trovi scaturigine in tutto o in parte da debiti sussistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata da parte del socio (cfr. Cass. sent. n. 15596/2000, sent. n. 6541/2000, sent. n. 7385/1993), ricollegando, in tal modo, il fallimento del socio all'insorgenza dell'insolvenza nel periodo nel quale egli rivestiva tale qualità; osservato, dunque, che le esigenze di speditezza e di tutela del ceto creditorio sopra illustrate valgono anche per la proposta di concordato particolare del socio che, in quanto amministratore, potrebbe comunque temporeggiare e attendere il momento più propizio per presentare la domanda e, per tale via, sfilarsi dal fallimento, magari con una soluzione penalizzante per i creditori particolari; osservato che, proprio con riferimento a quest'ultimo profilo, va evidenziato:

- 1) che il concordato deve essere diretto, per espressa previsione normativa, tanto ai creditori sociali che ai creditori particolari, e deve dunque riguardare – come il concordato della società – l'intero passivo, di talché non si scorge quello scollamento di disciplina tale da giustificare un diverso regime temporale;
- 2) che il concordato del singolo socio, in mancanza di un analogo autonomo concordato per la società, può essere fonte di pregiudizio per i creditori particolari, in quanto il fallito ben potrebbe imporre, nel caso (invero frequente) che i crediti sociali siano la maggioranza del passivo, una soluzione concordataria penalizzante per i creditori particolari, il cui voto potrebbe essere diluito nel più ampio insieme composto dal totale dei creditori (sociali e particolari);



ritenuto, in definitiva, che il termine biennale previsto dall'art. 124, comma 1, L.F. debba applicarsi anche alla fattispecie prevista dall'art. 154 L.F.; considerato che nel caso di specie il fallito non ha rispettato tale termine;

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile la proposta di concordato fallimentare particolare ai sensi dell'art. 154, L.F. presentata dal socio fallito [REDACTED].

Si comunichi al ricorrente e al curatore a cura della cancelleria.

Firenze, 30 settembre 2019

Il G.D.

Cristian Soscia

4

